

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 1

cessato

Il comma 3 dell’articolo 1 è abrogato.

Antonio Costa
 Antonio Clerici
 Rosa Berni
 Giulio Berti
 Marco Falauti
 Gianfranco Basso (M.B.A.R.I.)

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 1

Dopo il comma 3 dell’articolo 1 aggiungere il seguente comma:

“3-bis. Al comma 6, dopo le parole “del mercato”, aggiungere le parole “con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ””.



 Andrea Cenni
 per il
 Nicola Pizzetti
 Marco Pizzetti
 per il Pci (Pizzetti)

espresso

Emendamento all'articolo 1

Art. 1 (Modifiche all'articolo 1 della l. r. 24/2012)

Il comma 4 è sostituito dal seguente: al comma 7 le parole "Organo di governo d'ambito" sono sostituite con: "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti" e le parole: "Organo di governo" con: "Agenzia".



rispetto

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 3

Prima del comma 1 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente:

“01. Al comma 1, sostituire le parole “Ogni organo di Governo individua” con le seguenti “Ogni Organo di Governo per il settore dei servizi di trasporto pubblico locale e l’Agenzia per il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati individuano”.

Antonio Teleno
for Anna
Giulia Pizzetti
Anna Teleno
Anna De Biasi (ARBA)


rescritto

Emendamento all'articolo 3

Art. 3 (Modifiche all'articolo 3 della l. r. 24/2012)

Al punto 1 comma 2 eliminare le parole: "dalla Autorità competente, ovvero"

espresso

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. W. L.' with a large initial 'P' and a stylized 'L'.



REGIONE PUGLIA
Gruppo Consiliare F.I.

Il Presidente
Avv. Andrea Caroppo

Emendamento all'art. 4 comma 1 (modificativo dell'art. 8 comma 1 L.R. n. 24/2012) del DDL n. 128/16

Dopo le parole: "del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani" aggiungere : " che sarà modificato entro e non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

citato

Andrea Caroppo
Andrea Caroppo
Andrea Caroppo
Andrea Caroppo

L

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 4

zestito

Dopo il comma 1 dell’articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 24/2012 è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. La Regione e gli Enti locali, nell’esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti perseguono l’obiettivo della massima tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo. A tal fine assumono come proprio il principio dell’economia circolare, previsto dalla decisione 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell’Unione in materia ambientale fino al 2020 “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” e dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni “L’anello mancante - Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare” (COM(2015) 614 final), che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse. Sulla base del principio dell’economia circolare, la Regione e gli Enti locali realizzano politiche tese a minimizzare la quantità di rifiuti da smaltire nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti, sostenendo l’adozione delle misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia con priorità rispetto all’uso dei rifiuti come fonte di energia, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 179, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

1-ter. La Giunta Regionale adegua, entro e non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Piano regionale di gestione dei rifiuti sulla base dei principi di cui al comma precedente, al fine raggiungere la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato inferiore ai 150 chilogrammi per abitante al 2025 e a 81 chilogrammi entro il 2030. Il Piano pone altresì come obiettivi minimi al 2020, la raccolta differenziata al 75 per cento su base regionale e il 72 per cento di riciclaggio di materia su base regionale.

1-quater. Per la Città metropolitana i quantitativi di cui al comma precedente sono calcolati al netto dei rifiuti prodotti dalla Città di Bari, per la quale l’obiettivo è fissato in un quantitativo annuo di rifiuto indifferenziato inferiore a 160 chilogrammi per abitante entro il 2020 e inferiore a 91 chilogrammi entro il 2025.

1-quinquies. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, sulla base delle misure previste dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia

ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati è svolta nel rispetto dei seguenti principi:

- a) incentivare, con meccanismi premiali, i comuni che ottengono i migliori risultati di riduzione dei rifiuti ed in particolare di minimizzazione della produzione pro capite di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio;
- b) favorire i progetti e le azioni di riduzione a monte della produzione dei rifiuti urbani, le buone pratiche quali il compostaggio domestico e di prossimità, prevedendo solo in ultima analisi il conferimento del rifiuto organico in grandi impianti per la produzione di compost di qualità, utilizzabile in agricoltura;
- d) favorire i progetti di riuso dei beni a fine vita, attraverso una programmazione urbana dei Centri Comunali per il Riuso;
- e) prevedere sistemi di raccolta differenziata che consentano di ottenere la minimizzazione della produzione dei rifiuti, la massima differenziazione dei rifiuti ai fini del loro riciclaggio e la migliore qualità delle frazioni raccolte separatamente, così da conferirle in impianti che ne favoriscono la massima valorizzazione in termini economici e ambientali in coerenza con il principio di prossimità, privilegiando il recupero di materia;
- f) applicare la tariffazione puntuale o altri sistemi di tariffazione premiale, abbinati alla raccolta domiciliare di tipo porta a porta, quale strumento privilegiato per la responsabilizzazione dei cittadini e delle imprese al fine della riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità della raccolta differenziata prevedendo specifici meccanismi incentivanti;
- g) promuovere lo sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio, sia per le frazioni differenziate che per il rifiuto residuale."

Antonio Ciancimino

Rosa Ben

Lidia Baccari

Mario Falcetta
Luca Di Biasi

Sub emendamento all'art. 9^{do}
DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 4

Al comma 2, dell’articolo 4, dopo le parole “I perimetri sono individuati dalla Regione” sono aggiunte le seguenti “su proposta dei Comuni, tenendo conto delle specifiche esigenze dovute alla dispersione territoriale, ai flussi turistici o al pendolarismo.”.

Antonio S. Cennamo
for Am
Luca Rossi
Maurizio
Luca Rossi (AIBAC)

Aspetto


Emendamento all'articolo 4

Art. 4 (Modifiche all'articolo 8 della l. r. 24/2012)

Al punto 2 comma 3 sostituire le parole: "Aree omogenee" con le parole: "Ambiti di raccolta Ottimale (ARO)"

Al punto 4 comma 5 sostituire le parole: "delle aree omogenee di raccolta di cui al comma 3" con la parola: "dell'ARO", ed eliminare dopo la parola "trasporto" le seguenti: "ad eccezione nel caso in cui il servizio venga svolto da società pubblica con affidamento in house providing".

Al punto 5 comma 6 sostituire le parole: "aree omogenee" con le seguenti: "ARO"



respiro

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 4

Al comma 4, dell’articolo 4, cassare le parole da “e alla fine del comma 5” a “in house providing”.

espresso

Antonio Clerici
Marco Polenta
Rose Berni
Silvia Rossi
Aren De Bui (P. P. A. C. I.)

subemendato all' emend.
pag 11r

15

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 4

Al comma 5, dell’articolo 4, le parole “è disposta dalla Giunta regionale con deliberazione, sentita l’Anci.” sono sostituite dalle seguenti: “è approvata con delibera di Giunta Regionale, sentita l’ANCI, su proposta dei comuni interessati, nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza e tenendo conto delle specifiche esigenze dovute alla dispersione territoriale, ai flussi turistici o al pendolarismo.”

rispetto

Antonio Turchi
Marco Pianta
Rosa Banni
Giulio Bazzani
Luca N. Biondi (DIRAZI)

subscrittol. all'incarico, pag 17³⁴

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 5

Al comma 1 dell’articolo 5, capoverso “Art. 9”, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le attività dell’Agenzia dovranno esclusivamente limitarsi al servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e non potranno essere estese al settore del servizio idrico integrato e/o a quello energetico”.

-

elto

rispetto

Antonio Tom
Marco Pianta
Rosa Biondi
Luca Biondi
Giancarlo (D. BACI)

Subemend. all' emend. pag 17

Art. 5 (Modifiche all'articolo 9 della l. r. 24/2012)


Al punto 1 comma 1 dopo la parola "obbligatoriamente" eliminare le parole: "la Regione" e dopo la parola: "Comuni" eliminare: "e la Città Metropolitana".

~~Al punto 1 comma 4 dopo la parola "economicità" inserire la seguente frase: "ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi e ha una contabilità di carattere finanziario."~~

~~Al punto 1 comma 6 eliminare la seguente frase: "nonché dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani"~~

~~Al punto 1 il comma 8 è così sostituito: "I costi di funzionamento dell'Agenzia sono a carico delle tariffe del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della vigente normativa dello Stato."~~

rispetto



Emendamento all'articolo 5

Subemend. all' emend. Ag 17

Art. 5 (Modifiche all'articolo 9 della l. r. 24/2012)

~~Al punto 1 comma 1 dopo la parola "obbligatoriamente" eliminare le parole: "la Regione" e dopo la parola: "Comuni" eliminare: "e la Città Metropolitana".~~

→ Al punto 1 comma 4 dopo la parola: "economicità" inserire la seguente frase: ",ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi e ha una contabilità di carattere finanziario."

~~Al punto 1 comma 6 eliminare la seguente frase: "nonché dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani"~~

~~Al punto 1 il comma 8 è così sostituito: "I costi di funzionamento dell'Agenzia sono a carico delle tariffe del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della vigente normativa dello Stato."~~

trascurato

28





REGIONE PUGLIA
Gruppo Consiliare F.I.

Il Presidente
Avv. Andrea Caroppo

Emendamento all'art. 5 comma 1 (modificativo dell'art. 9 comma 1 L.R. n. 24/2012) del DDL n. 128/16

Abrogare le parole : "e la Città Metropolitana".

Andrea Caroppo




zesfruto

20



REGIONE PUGLIA
Gruppo Consiliare F.I.

Il Presidente
Avv. Andrea Caroppo

Emendamento all'art. 5 comma 1 (modificativo dell'art. 9 comma 5 L.R. n. 24/2012) del DDL n. 128/16

Sostituire le parole: "è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa, organizzata anche per articolazioni territoriali. Può inoltre" con la parola : "deve".

Andrea Caroppo
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Terfuto

21



REGIONE PUGLIA
Gruppo Consiliare F.I.

Il Presidente
Avv. Andrea Caroppo

Emendamento all'art. 5 comma 1 (modificativo dell'art. 9 comma 8 L.R. n. 24/2012) del DDL n. 128/16

Abrogare il punto 8 :” l’Agenzia è finanziata attraverso i proventi derivanti dai contributi da parte dei Comuni da determinarsi con delibera dell’Assemblea dei delegati”.

Andrea Caroppo

Andrea Caroppo
Andrea Caroppo
Andrea Caroppo
Andrea Caroppo

Espresso

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 5

Al comma 1 dell’articolo 5, capoverso “Art. 9”, al comma 4, dopo le parole “efficienza ed economicità”, aggiungere le seguenti “e trasparenza. L’Agenzia ha l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi e ha una contabilità di carattere finanziario.”

decooluta

Antonio Zanni
Nobis plants
Rose Borne
Giulio Pizz.
Qua o' p' (P.13401)

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 5

Al comma 1 dell’articolo 5, capoverso “Art. 9”, al comma 4, dopo le parole “degli Enti locali” aggiungere le seguenti “ ad eccezione delle decisioni in merito alla realizzazione degli impianti che dovranno essere condivise con gli enti locali interessati”.

Antonio Termino
Maurizio
Rose Banne
Gilda
Luca (MBA)

deodato

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 5

Al comma 1 dell’articolo 5, capoverso “Art. 9”, al comma 5, dopo le parole “*dalla normativa vigente.*” aggiungere le seguenti “*Il regolamento di organizzazione dell’Agenzia, approvato con deliberazione di Giunta regionale da sottoporre al parere delle commissioni consiliari competenti, definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell’Agenzia.*”.

Antonio Lorenzi

Luca Polenta

Rose Braun

Giulio Bertini

Giulio Bertini (P. Bertini)

desoluto

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 5

Al comma 1 dell’articolo 5, capoverso “Art. 9”, al comma 6, dopo le parole “nazionale e comunitaria” aggiungere le seguenti “, nonché ai principi dell’economia circolare.”.

Antonio Ben
 Paolo Polenta
 Rose Ben
 Gian Paolo
 Antonio (PISA)

desidero


Art. 5 (Modifiche all'articolo 9 della l. r. 24/2012)

~~Al punto 1 comma 1 dopo la parola "obbligatoriamente" eliminare le parole: "la Regione" e dopo la parola: "Comuni" eliminare: "e la Città Metropolitana".~~

~~Al punto 1 comma 4 dopo la parola: "economicità" inserire la seguente frase: ",ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi e ha una contabilità di carattere finanziario."~~

→ Al punto 1 comma 6 eliminare la seguente frase: "nonché dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani"

~~Al punto 1 il comma 8 è così sostituito: "I costi di funzionamento dell'Agenzia sono a carico delle tariffe del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della vigente normativa dello Stato."~~



ok esadut

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 5

Al comma 1 dell’articolo 5, capoverso “Art. 9”, al comma 6, le parole “*nonché all’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani*” sono soppresse e sostituite dalle seguenti “, *previa individuazione di iniziative volte a sostenere la diffusione del compostaggio domestico e di comunità, e assicura, nell’espletamento di tali funzioni, la massima partecipazione dei comuni interessati, dei comitati e delle associazioni, garantendo idonee misure di compensazione ambientale*”.

Ammin. Zena
 fosse Benone
 Giulio Bortu
 Marcello Polenta
 Qu. F. B. (P. B. C. 1)

disoluto

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 5

Al comma 1 dell’articolo 5, capoverso “Art. 9”, al comma 7, lettera b), dopo le parole “contratti di servizio” aggiungere le seguenti “la cui applicazione è obbligatoria per tutte le gare successive all’approvazione della presente legge, prevedendo nei capitolati relativi all’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento modelli di gestione che offrono servizi basati sul sistema di raccolta porta a porta, su sistemi di tariffazione puntuale o premiale e sull’introduzione di buone pratiche di riduzione dei rifiuti alla fonte;”

Antonio Clerici

Rosario Basso

Luca Basso

Marco Piantoni

Giulio Di Bona (DI BONA)

deceduto

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 6

Al comma 1 dell’articolo 5, capoverso “Art. 9”, al comma 7, lettera c), dopo le parole “ nel rispetto “ aggiungere le seguenti “del principio di prossimità e” .

Antonio Lenzi
 Rosa Berni
 Gian Paolo
 Marco Piant
 Gian Carlo (BBSR)

dedotto

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 5

Al comma 1 dell’articolo 5, capoverso “Art. 9”, al comma 7, lettera e), dopo le parole “sociali e sindacali del territorio” aggiungere le seguenti “,con particolare riferimento alle questioni legate alla individuazione e realizzazione di nuovi impianti” .

Antonio Zecchi
 Marco Solente
 Rosa Pagan
 Guido Pizzolo
 Gianfranco (ARAC)

deciso

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 5

Al comma 1 dell’articolo 5, capoverso “Art. 9”, al comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

“g) definisce specifici criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e fissa regole uniformi per la determinazione dei compensi dei componenti delle stesse nel rispetto di quanto previsto dal codice degli appalti.”.

Antonia Cerini

Rose Bann

Yveta Bann

Novoplen

deaduto
 Jan Bann (Bann)

Emendamento all'articolo 5

Art. 5 (Modifiche all'articolo 9 della l. r. 24/2012)

~~Al punto 1 comma 1 dopo la parola "obbligatoriamente" eliminare le parole: "la Regione" e dopo la parola: "Comuni" eliminare: "e la Città Metropolitana".~~

~~Al punto 1 comma 4 dopo la parola: "economicità" inserire la seguente frase: "ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi e ha una contabilità di carattere finanziario."~~

~~Al punto 1 comma 6 eliminare la seguente frase: "nonché dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani"~~

→ Al punto 1 il comma 8 è così sostituito: "I costi di funzionamento dell'Agenzia sono a carico delle tariffe del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della vigente normativa dello Stato."



deciso



REGIONE PUGLIA
Gruppo Consiliare F.I.

Il Presidente

Avv. Andrea Caroppo

Emendamento all'art. 6 comma 3 (modificativo dell'art. 9 bis comma 3 L.R. n. 24/2012) del DDL n. 128/16

Aggiungere la lettera d. : le parole "può definire" sono sostituite con: "definisce".

Andrea Caroppo

21/2016

Emendamento all'articolo 6

Sub emend. all'articolo 6 pag 35


Art. 6 (Modifiche all'articolo 9 bis della l. r. 24/2012 così come aggiunto dall'articolo 6 della l. r. 14/2015)

~~Al punto 1 lettera b. le parole: "previsto dai predetti accordi" sono sostituite dalle seguenti: "deciso dall'Agenzia"~~

Al punto 3 è apportata la seguente modifica (lettera aggiuntiva):

→ d. le parole: "può definire" sono sostituite dalla seguente: "definisce"

abzob



DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 6

Al comma 3 dell’articolo 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

“d) la parola “*possono*” è sostituita dalla parola “*deve*””.

resfruto

Andrea Clem
 Rose Baum
 Jiska Borch
 Marie Jolent
 An Dr km (ASBAC)

ul

Emendamento all'articolo 7

Art. 7 (Modifiche all'articolo 10 della l. r. 24/2012)

~~Al punto 1 comma 1 lettera c) sostituire la parola: "Consiglio" con: "Assemblea"~~

~~Al punto 1 comma 1 lettera d) sostituire la parola: "Assemblea" con: "Comitato"~~


↗ ~~Al punto 1 comma 1 eliminare le parole: "b) Direttore Generale"~~

~~Al punto 1 comma 1 aggiungere le parole: "Collegio dei revisori dei conti" →~~

~~Il punto 2 è abrogato.~~

~~Al punto 1 comma 3 sostituire la parola: "Assemblea" con: "Comitato", inoltre sono soppresse le parole: "di cui al comma 2".~~

esfruto



Emendamento all'articolo 7

Art. 7 (Modifiche all'articolo 10 della l. r. 24/2012)

→ Al punto 1 comma 1 lettera c) sostituire la parola: "Consiglio" con: "Assemblea"

~~Al punto 1 comma 1 lettera d) sostituire la parola: "Assemblea" con: "Comitato"~~

~~Al punto 1 comma 1 eliminare le parole: "b) Direttore Generale"~~

~~Al punto 1 comma 1 aggiungere le parole: "Collegio dei revisori dei conti"~~

~~Il punto 2 è abrogato.~~

~~Al punto 1 comma 3 sostituire la parola: "Assemblea" con: "Comitato", inoltre sono soppresse le parole: "di cui al comma 2".~~

zeta

Art. 7 (Modifiche all'articolo 10 della l. r. 24/2012)

~~Al punto 1 comma 1 lettera c) sostituire la parola: "Consiglio" con: "Assemblea"~~


→ Al punto 1 comma 1 lettera d) sostituire la parola: "Assemblea" con: "Comitato"

~~Al punto 1 comma 1 eliminare le parole: "b) Direttore Generale"~~

~~Al punto 1 comma 1 aggiungere le parole: "Collegio dei revisori dei conti"~~

~~Il punto 2 è abrogato.~~

~~Al punto 1 comma 3 sostituire la parola: "Assemblea" con: "Comitato", inoltre sono soppresse le parole: "di cui al comma 2".~~



atti-esto

Art. 7 (Modifiche all'articolo 10 della l. r. 24/2012)

~~Al punto 1 comma 1 lettera c) sostituire la parola: "Consiglio" con: "Assemblea"~~


~~Al punto 1 comma 1 lettera d) sostituire la parola: "Assemblea" con: "Comitato"~~

~~Al punto 1 comma 1 eliminare le parole: "b) Direttore Generale"~~

→ Al punto 1 comma 1 aggiungere le parole: "Collegio dei revisori dei conti"

~~Il punto 2 è abrogato.~~

~~Al punto 1 comma 3 sostituire la parola: "Assemblea" con: "Comitato", inoltre sono soppresse le parole: "di cui al comma 2".~~



retirato

Art. 7 (Modifiche all'articolo 10 della l. r. 24/2012)

~~Al punto 1 comma 1 lettera c) sostituire la parola: "Consiglio" con: "Assemblea"~~


~~Al punto 1 comma 1 lettera d) sostituire la parola: "Assemblea" con: "Comitato"~~

~~Al punto 1 comma 1 eliminare le parole: "b) Direttore Generale"~~

~~Al punto 1 comma 1 aggiungere le parole: "Collegio dei revisori dei conti"~~

Il punto 2 è abrogato.

~~Al punto 1 comma 3 sostituire la parola: "Assemblea" con: "Comitato", inoltre sono soppresse le parole: "di cui al comma 2"~~



rispetto

46



REGIONE PUGLIA
Gruppo Consiliare F.I.

Il Presidente
Avv. Andrea Caroppo

Emendamento all'art. 7 comma 1 (modificativo dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 24/2012) del DDL n. 128/16

Sostituire il punto 2. con le parole : "Il funzionamento degli organi è disciplinato con Regolamento approvato dall'Assemblea dei delegati".

- *risposta*

Andrea Caroppo
[Signature]
[Signature]
[Signature]

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 7

Al comma 1 dell’articolo 7, capoverso “Art. 10” al comma 2 dopo le parole “sentita l’ANCF” aggiungere le seguenti “e previo parere delle commissioni consiliari competenti”.

Antonio Clerici
Rose Bauer
Fida Bortol
Maurizio
Luigi Rossi (A&A)

~~amministrato~~
seferolo

68

Emendamento all'articolo 7

Art. 7 (Modifiche all'articolo 10 della l. r. 24/2012)

~~Al punto 1 comma 1 lettera c) sostituire la parola: "Consiglio" con: "Assemblea"~~


~~Al punto 1 comma 1 lettera d) sostituire la parola: "Assemblea" con: "Comitato"~~

~~Al punto 1 comma 1 eliminare le parole: "b) Direttore Generale"~~

~~Al punto 1 comma 1 aggiungere le parole: "Collegio dei revisori dei conti"~~

~~Il punto 2 è abrogato.~~

Al punto 1 comma 3 sostituire la parola: "Assemblea" con: "Comitato", inoltre sono soppresse le parole: "di cui al comma 2".



retireto

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 8

Al comma 1 dell’articolo 8, capoverso “Art. 10 bis”, il comma 1 è così sostituito:

“1. Il Direttore dell’Agenzia è nominatò con deliberazione dell’Assemblea dei delegati sulla base di procedure di evidenza pubblica, definite dallo Statuto dell’Agenzia. Resta in carica per tre anni, rinnovabili una sola volta. L’incarico deve essere conferito tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in possesso di titolo di laurea che per la loro attività pregressa assicurino indipendenza nello svolgimento della funzione. A pena di decadenza, il Direttore non può esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna altra attività professionale o di consulenza.”

tes/rutto

Antonio
Rose
Gale
Maurizio
G. R. (or 2011)

rispetto

Art. 8 (Integrazioni all'articolo 10 della l. r. 24/2012)

Al punto 1 il comma 1 è così sostituito: "l'Agenzia ha un direttore, nominato dal Comitato dei delegati attraverso procedure ad evidenza pubblica su proposta del Presidente dell'Agenzia, che dura in carica per tre anni rinnovabili".

~~Al punto 2 lettera a) sostituire le parole: "al Consiglio di Bacino" con: "agli ARO";~~

L'art. 10 ter è così sostituito: "(Assemblea di bacino)

1. L'Assemblea di Bacino è composta dai Comuni della Regione rappresentati dai Sindaci o da amministratori locali delegati.
2. L'Assemblea di Bacino elegge il Comitato dei delegati. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della seguente legge, emana apposito regolamento che disciplina le modalità di funzionamento e di elezione dei componenti del Comitato dei delegati.

L'art. 10 quater è così sostituito: "(Comitato dei delegati)

1. Il Comitato dei delegati è composto da un rappresentante comunale per ciascun territorio provinciale e/o Area Metropolitana.
2. Il Comitato dei delegati svolge le seguenti funzioni:
 - a) elegge il Presidente ed il vice Presidente dell'Agenzia;
 - b) approva la ricognizione delle infrastrutture;
 - c) verifica l'attuazione del piano regionale dei rifiuti solidi urbani;
 - d) approva il bilancio di previsione;
 - e) approva il bilancio consuntivo ed il rendiconto di gestione;
 - d) approva i regolamenti.
3. Partecipano alle riunioni del Comitato dei delegati con unzione consuntiva, l'Assessore Regionale all'Ambiente, l'Assessore Regionale al Bilancio ed il Direttore generale dell'Agenzia.



REGIONE PUGLIA
Gruppo Consiliare F.I.

Il Presidente
Avv. Andrea Caroppo

8

Emendamento all'art. 7 comma 3bis (modificativo dell'art. 10 bis L.R, n. 24/2012) del DDL n. 128/16

Sostituire le parole :”dalla Giunta regionale attraverso procedure di evidenza pubblica, su proposta del Presidente della Regione Puglia” con le parole :”con provvedimento motivato dell'Assemblea dei delegati”.

risposta

Andrea Caroppo
[Signature]
[Signature]
[Signature]



REGIONE PUGLIA
Gruppo Consiliare F.I.

Il Presidente
Avv. Andrea Caroppo

Emendamento all'art. ⁸ comma 3bis (modificativo dell'art. 10 bis comma 1 L.R. n. 24/2012) del
DDL n. 128/16

Dopo le parole : "per tre anni rinnovabili" aggiungere le parole : "una sola volta".

Andrea Caroppo

retro



REGIONE PUGLIA
Gruppo Consiliare F.I.

Il Presidente
Avv. Andrea Caroppo

Emendamento all'art. ⁸7 comma 3bis (modificativo dell'art. 10 bis comma 2 L.R. n. 24/2012) del
DDL n. 128/16

Abrogare le lettere b) c) d) ed e).

risposta

Andrea Caroppo
Andrea Caroppo
Paolo Scussell.
Paolo Scussell.

Art. 8 (Integrazioni all'articolo 10 della l. r. 24/2012)

Al punto 1 il comma 1 è così sostituito: "l'Agenzia ha un direttore, nominato dal Comitato dei delegati attraverso procedure ad evidenza pubblica su proposta del Presidente dell'Agenzia, che dura in carica per tre anni rinnovabili".


Al punto 2 lettera a) sostituire le parole: "ai Consiglio di Bacino" con: "agli ARO";

L'art. 10 ter è così sostituito: "(Assemblea di bacino)

1. L'Assemblea di Bacino è composta dai Comuni della Regione rappresentati dai Sindaci o da amministratori locali delegati.
2. L'Assemblea di Bacino elegge il Comitato dei delegati. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della seguente legge, emana apposito regolamento che disciplina le modalità di funzionamento e di elezione dei componenti del Comitato dei delegati.

L'art. 10 quater è così sostituito: "(Comitato dei delegati)

1. Il Comitato dei delegati è composto da un rappresentante comunale per ciascun territorio provinciale e/o Area Metropolitana.
2. Il Comitato dei delegati svolge le seguenti funzioni:
 - a) elegge il Presidente ed il vice Presidente dell'Agenzia;
 - b) approva la ricognizione delle infrastrutture;
 - c) verifica l'attuazione del piano regionale dei rifiuti solidi urbani;
 - d) approva il bilancio di previsione;
 - e) approva il bilancio consuntivo ed il rendiconto di gestione;
 - d) approva i regolamenti.
3. Partecipano alle riunioni del Comitato dei delegati con unzione consuntiva, l'Assessore Regionale all'Ambiente, l'Assessore Regionale al Bilancio ed il Direttore generale dell'Agenzia.



DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 8

Al comma 1 dell’articolo 8, capoverso “Art. 10 bis”, al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

“i) relaziona, entro il 30 settembre di ogni anno, al Consiglio regionale sull’attività svolta in merito all’attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e agli obiettivi raggiunti;

l) provvede alla predisposizione dello schema di bilancio di previsione. Il bilancio deve essere redatto secondo principi di trasparenza, leggibilità e strutturato mediante disaggregazione delle voci al fine di renderlo accessibile ai cittadini.”.

rispetto

Antonio Verini
 Paolo Polenta

Rosa Berni

Luca Berni

Luca Berni (Di Berni)

Il comma 1 dell'art. 10bis è sostituito dal seguente

L'Agenzia ha un direttore generale, nominato dal Presidente attraverso procedure di evidenza pubblica, su proposta del Presidente della Regione Puglia, sentito il Comitato dei delegati.

2. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.

Il Comitato dei delegati determina preventivamente, in via generale, i criteri di valutazione dell'attività del direttore generale, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale del Piano Rifiuti, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi. All'atto della nomina del direttore generale, il Comitato dei delegati definisce e assegna, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale del direttore stesso.

Trascorsi diciotto mesi dalla nomina del direttore generale, il Comitato dei Delegati verifica i risultati conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi e in conseguenza dell'esito della verifica, il Presidente dell'Agenzia, sentito il Presidente della Regione, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine.

Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, il Comitato dei Delegati può chiedere al suo Presidente di risolvere il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvedendo alla sua sostituzione nelle modalità fissate per la nomina.

Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre anni, rinnovabile per una sola volta, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. Il trattamento economico del direttore generale non può essere superiore a quello previsto per i Direttori Generali del SSR.

La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo e determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'Agenzia, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

Nel caso in cui il Direttore Generale sia iscritto all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico è versata dall'Agenzia, con recupero della quota a carico dell'interessato.

rispiato

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 8

Al comma 1 dell’articolo 8, capoverso “Art. 10 ter”, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Per ciascuna Area Omogenea è costituito un Consiglio di Bacino, cui fanno parte i Comuni dell’Area Omogenea rappresentati dai Sindaci o da amministratori locali delegati. Ogni Consiglio di Bacino entro 90 giorni dall’insediamento adotta un apposito regolamento che ne disciplina il funzionamento.

2. Con deliberazione di Giunta, sentita l’ANCI, la Regione definisce la forma associativa per la gestione associata delle funzioni ai sensi del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.. ”.

Antonio Terenzi
Prospetto
Rose Ben
Galeotti
Luigi Boni (Di Bari)

Sub-emendamento art. 10 ter

Al comma 3, lett. a) dopo le parole "elege il presidente ed il Vice Presidente dell'Agenzia" aggiungere le parole "ed interviene nei provvedimenti di nomina, verifica, revoca e sostituzione del Direttore Generale nei termini di cui all'art. 10 bis

Hull

Paul

Scarp

Di Iorio

Di Iorio

enti roto



Emendamento all'articolo 8

Art. 8 (Integrazioni all'articolo 10 della l. r. 24/2012)

Al punto 1 il comma 1 è così sostituito: "l'Agenzia ha un direttore, nominato dal Comitato dei delegati attraverso procedure ad evidenza pubblica su proposta del Presidente dell'Agenzia, che dura in carica per tre anni rinnovabili".


Al punto 2 lettera a) sostituire le parole: "ai Consiglio di Bacino" con: "agli ARO";

 L'art. 10 ter è così sostituito: "(Assemblea di bacino)

1. L'Assemblea di Bacino è composta dai Comuni della Regione rappresentati dai Sindaci o da amministratori locali delegati.
2. L'Assemblea di Bacino elegge il Comitato dei delegati. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della seguente legge, emana apposito regolamento che disciplina le modalità di funzionamento e di elezione dei componenti del Comitato dei delegati.

L'art. 10 quater è così sostituito: "(Comitato dei delegati)

1. Il Comitato dei delegati è composto da un rappresentante comunale per ciascun territorio provinciale e/o Area Metropolitana.
2. Il Comitato dei delegati svolge le seguenti funzioni:
 - a) elegge il Presidente ed il vice Presidente dell'Agenzia;
 - b) approva la ricognizione delle infrastrutture;
 - c) verifica l'attuazione del piano regionale dei rifiuti solidi urbani;
 - d) approva il bilancio di previsione;
 - e) approva il bilancio consuntivo ed il rendiconto di gestione;
 - d) approva i regolamenti.
3. Partecipano alle riunioni del Comitato dei delegati con unzione consuntiva, l'Assessore Regionale all'Ambiente, l'Assessore Regionale al Bilancio ed il Direttore generale dell'Agenzia.



DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 8

Al comma 1 dell’articolo 8, capoverso “Art. 10 ter”, al comma 4, lettera a), dopo le parole “omogenee di raccolta” aggiungere le seguenti “, prevedendo modelli di gestione del servizio che implementano sistemi di tariffazione puntuale o premiale, sistemi di raccolta porta a porta e buone pratiche basate sul compostaggio domestico e di prossimità, nel rispetto dello schema-tipo dei bandi predisposto dall’Agenzia.”.

Antonio Valentini
nuovo / abente

Rose Ben
John Brown
Le D. Ben (D. B. S. R. I.)

citato

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 8

Al comma 1 dell’articolo 8, capoverso “Art. 10 ter”, al comma 4, lettera e) le parole “*esprimere parere sul*” sono sostituite dalle seguenti “*approvare il*”.

retro

Antonio Lenzi
 Marco Polenta
 Rosa Polenta
 Luca Bazzani
 Dr. R. (P. B. C.)

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 8

Al comma 1 dell’articolo 8, capoverso “Art. 10 ter”, al comma 4, lettera f), sostituire le parole “avviano processi di consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative” con le seguenti “assicurare la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali, sindacali e delle forme associative degli utenti”.

entireto

Arthur Owen
Mous Plante
Joe Bean
John Booth
Qu/W (BSEW)



REGIONE PUGLIA
Gruppo Consiliare F.I.
Il Presidente
Avv. Andrea Caroppo

8

Emendamento all'art. 7 comma 3quater (modificativo dell'art. 10 quater L.R, n. 24/2012) del DDL n. 128/16

Dopo le parole :”di ogni Consiglio di Bacino” aggiungere :”Nell’ambito dell’Assemblea è assicurata la presenza di almeno un Sindaco di Comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti e di almeno un Sindaco di Comuni con popolazione compresa tra 15000 e 30000 abitanti”.

Andrea Caroppo
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

esfuto

Sub emend.

rispetto

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

SUB EMENDAMENTO all’emendamento n. 7 del Governo

Al punto b. , al comma 3 alla lettera b), sostituire le parole “*delle infrastrutture*” con le seguenti “*degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, comprese le discariche attive e quelle in fase di gestione post-operativa e l’analisi del loro stato operativo, con particolare riferimento all’individuazione dei necessari interventi di bonifica e messa in sicurezza. Esprime, altresì, un parere sull’individuazione e sulla realizzazione dei nuovi impianti previsti dalla pianificazione regionale, assicurando che gli stessi siano limitati all’effettivo fabbisogno, sulla base del principio di prossimità e della valutazione degli impatti cumulativi che hanno sul territorio;*”.

Successivamente

Dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

“h) monitora e controlla le attività dell’Agenzia, con particolare riferimento alla determinazione delle tariffe per l’erogazione dei servizi e alla disciplina dei flussi dei rifiuti:

i) verifica la coerenza dello schema-tipo dei disciplinari di gara e dei capitolati speciali d’appalto, predisposto dall’Agenzia, con le previsioni della Carta dei Servizi;

l) definisce le linee guida vincolanti per l’Agenzia ai fini dell’approvazione delle tariffe per l’erogazione dei servizi, monitora e valuta, tenendo conto della qualità ed entità del servizio reso in rapporto ai costi, l’andamento delle tariffe applicate all’utenza.”

Antonio Tommasi
Autorella Pariche
Gilda Pizzoli
Luigi Pizzoli (AIRACI)


(Rep. 59)

Sub-emendamento art. 10 quater Collegio dei revisori dei Conti

1. Il collegio dei revisori dei Conti:

a) verifica l'amministrazione dell'Agenzia sotto il profilo economico;

b) vigila sull'osservanza della legge;

c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;

d) riferisce almeno trimestralmente alla regione e al Comitato dei delegati, anche dietro loro richiesta, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività

2. I componenti del collegio possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

3. Il collegio dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designati dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Comitato dei delegati. I componenti del collegio sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero di Grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.

rispetto

Handwritten signatures and initials:

- Top signature: [Illegible]
- Second signature: [Illegible]
- Third signature: [Illegible]
- Bottom signature: [Illegible]

estratto

Art. 8 (Integrazioni all'articolo 10 della l. r. 24/2012)

Al punto 1 il comma 1 è così sostituito: "l'Agenzia ha un direttore, nominato dal Comitato dei delegati attraverso procedure ad evidenza pubblica su proposta del Presidente dell'Agenzia, che dura in carica per tre anni rinnovabili".


Al punto 2 lettera a) sostituire le parole: "ai Consiglio di Bacino" con: "agli ARO";

L'art. 10 ter è così sostituito: "(Assemblea di bacino)

1. L'Assemblea di Bacino è composta dai Comuni della Regione rappresentati dai Sindaci o da amministratori locali delegati.
2. L'Assemblea di Bacino elegge il Comitato dei delegati. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della seguente legge, emana apposito regolamento che disciplina le modalità di funzionamento e di elezione dei componenti del Comitato dei delegati.

L'art. 10 quater è così sostituito: "(Comitato dei delegati)

1. Il Comitato dei delegati è composto da un rappresentante comunale per ciascun territorio provinciale e/o Area Metropolitana.
2. Il Comitato dei delegati svolge le seguenti funzioni:
 - a) elegge il Presidente ed il vice Presidente dell'Agenzia;
 - b) approva la ricognizione delle infrastrutture;
 - c) verifica l'attuazione del piano regionale dei rifiuti solidi urbani;
 - d) approva il bilancio di previsione;
 - e) approva il bilancio consuntivo ed il rendiconto di gestione;
 - d) approva i regolamenti.
3. Partecipano alle riunioni del Comitato dei delegati con unzione consuntiva, l'Assessore Regionale all'Ambiente, l'Assessore Regionale al Bilancio ed il Direttore generale dell'Agenzia.



DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 8

Al comma 1 dell’articolo 8, capoverso “Art. 10 quater”, al comma 1, dopo le parole “ogni Consiglio di Bacino.” sono inserite le seguenti: “L’Assemblea dei delegati entro 90 giorni dall’insediamento adotta un apposito regolamento che ne disciplina il funzionamento.”

citato

Antonio Zanni
mauro solente
fosse Boun
Jihad Boudou
Luigi Pao (Paoletti)

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 8

Al comma 1 dell’articolo 8, capoverso “Art. 10 quater”, al comma 2, lettera b), sostituire le parole “delle infrastrutture” con le seguenti “degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, comprese le discariche attive e quelle in fase di gestione post-operativa e l’analisi del loro stato operativo, con particolare riferimento all’individuazione dei necessari interventi di bonifica e messa in sicurezza. Esprime, altresì, un parere sull’individuazione e sulla realizzazione dei nuovi impianti previsti dalla pianificazione regionale, assicurando che gli stessi siano limitati all’effettivo fabbisogno, sulla base del principio di prossimità e della valutazione degli impatti cumulativi che hanno sul territorio;”.

Antonio Crum
 Marco Polenta

citato

Rosa Ben
 Giuseppe Biscari
 Ivan Biscari

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 8

Al comma 1 dell’articolo 8, capoverso “Art. 10 quater”, al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

“c-bis.) monitora e controlla le attività dell’Agenzia, con particolare riferimento alla determinazione delle tariffe per l’erogazione dei servizi e alla disciplina dei flussi dei rifiuti:

c-ter.) verifica la coerenza dello schema-tipo dei disciplinari di gara e dei capitolati speciali d’appalto, predisposto dall’Agenzia, con le previsioni della Carta dei Servizi;

c-quater) definisce le linee guida vincolanti per l’Agenzia ai fini dell’approvazione delle tariffe per l’erogazione dei servizi, monitora e valuta, tenendo conto della qualità ed entità del servizio reso in rapporto ai costi, l’andamento delle tariffe applicate all’utenza;

Espresso

Antonio
Moreno
Luigi (AIBAC)
Giuseppe

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

esfuto

EMENDAMENTO all'articolo 8

Dopo il comma 1 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

“2. Dopo l'articolo 10 quater è aggiunto il seguente:

‘Articolo 10-quinquies (Funzioni della Regione)

1. La Regione, in accordo con le Autonomie locali, nell'ambito dei principi fissati nella presente legge e nel rispetto delle discipline comunitarie e statali, esercita le proprie attribuzioni in materia di regolazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani. A tal fine la Regione provvede:

a) all'aggiornamento sistematico e alla diffusione dei dati e delle informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti sul territorio regionale e alla relativa impiantistica e agli interventi per il loro adeguamento e sviluppo. Il sistema informativo costituisce strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli strumenti di pianificazione vigenti e delle politiche regionali in materia ambientale, al fine di garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale, anche a servizio dell'Agenzia, coordinandone le rispettive analisi e possibilità di impiego e promuovendo la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti;

b) alla regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, mediante l'adozione di procedure, di direttive, di indirizzi e criteri, anche finalizzati a garantire l'efficacia e l'omogeneità dell'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo;

c) all'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti, sulla base dei principi dell'economia circolare e prevedendo la promozione e l'incentivazione anche economica di misure finalizzate alla prevenzione della produzione dei rifiuti, alla riduzione dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, all'incremento del riutilizzo dei beni, del riciclaggio e del recupero di materia dai rifiuti, alla diffusione dell'utilizzo di beni prodotti con materiali riciclati derivanti dai rifiuti; all'individuazione di forme di semplificazione amministrativa per enti e imprese che adottino sistemi di gestione ambientale; nonchè all'incentivazione dello sviluppo di tecnologie pulite e alla produzione di beni di consumo ecologicamente compatibili;

d) all'emanazione degli atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità e urgenza di rilievo regionale, nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla legislazione nazionale e regionale di settore;

e) alla promozione a livello regionale di attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione, con l'obiettivo di diffondere una corretta informazione sui problemi e sulle soluzioni in materia di rifiuti e di sviluppare la cultura della prevenzione della produzione e del recupero dei rifiuti stessi;

f) allo svolgimento delle attività specifiche relative alla tutela dei consumatori;

g) alla definizione del limite del costo di funzionamento dell'Agenzia;

h) alla raccolta dei bilanci d'esercizio dell'Agenzia e delle deliberazioni assunte dalla stessa, che sono trasmesse alla Regione entro trenta giorni dall'approvazione:

2. La Regione nell'esercizio delle proprie funzioni assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali e sindacali. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, la Regione si avvale di una struttura organizzativa dedicata.'".

Antonio Tenna
mauro solente
Qu. A. Bari (D. BARI)
Lidia P. B. T.

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 9

Al comma 1 dell’articolo 9, sostituire le parole “*ciascun ARO*” con le parole “*ciascuna area omogenea*”; dopo le parole “*raccolta e trasporto,*” aggiungere le seguenti “*e per l’intero ambito territoriale ottimale*”.

Andrea Cerretti
procedimento
Luca De Bari (ARACI)
Helen Pizzini

cuticola


DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

SUB EMENDAMENTO all’emendamento n. 6 del Governo

Dopo il comma 3 dell’articolo 10 così come emendato è aggiunto il seguente:

“4. Al Presidente dell’Agenzia e ai componenti degli organi collegiali e del Comitato dei Delegati non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l’esercizio delle funzioni da loro svolte. Agli stessi soggetti può essere riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta su deliberazione degli stessi organi dell’Agenzia.”

estratto
Anna Renzi
Antonio Fucini
Luca Bacci
Dei CC (BSCC)


DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 9

Al comma 3 dell’articolo 9, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

“ b-bis) alla lettera f), in entrambi i casi dopo le parole “compostaggio domestico” aggiungere le seguenti “ e di prossimità”

b-ter) alla lettera g), dopo le parole “erogazione del servizio” aggiungere le seguenti “e devono essere localizzati sulla base del principio di prossimità, assicurando un impatto minimo sul territorio” e dopo le parole “fermo impianto” sono inserite le seguenti “, e devono essere preferiti impianti di compostaggio aerobico ponendo come prioritario il recupero della materia;””.

Antonio Tommaso
Michele Polenta
Giuseppe Basso (D. Basso)
Lidia Basso

risultato

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 9

Al comma 3 dell’articolo 9, lettera c), cassare le parole “*tendere a*” e, al punto 3) sostituire la parola “*prioritariamente*” con la parola “*esclusivamente*”.

Antonio Leone
maestro | abilitato
per il (DI BARI)
Nilsen Bozzi

- rifiuti

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 7

o del consiglio
dei delegati

Al comma 1 dell’articolo 7, capoverso “Art. 10” dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“4. Al Presidente dell’Agenzia e ai componenti dei ~~Consigli di Bacino~~ ^{o del consiglio dei delegati}, di cui all’articolo ~~10-ter~~, e dell’Assemblea dei Delegati, di cui all’articolo ~~10-quater~~, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l’esercizio delle funzioni da loro svolte. Agli stessi soggetti può essere riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta su deliberazione degli stessi organi dell’Agenzia.”

retirato

Antonio

Fos Benen

Jide Ratti

Mario Polenta


Luca De B...

Il co. 1 dell'art. 9 bis della L.R. 24/2012 è ~~sostituito~~ ^{aggiuntivo} dal seguente

espunto

77

1. Ferme restando le attribuzioni per i diversi enti territoriali previste dall'articolo 191 del d.lgs. n. 152/2006, l'Agenzia di cui all'articolo 9, assicura la gestione dei rifiuti di cui alla presente legge avvalendosi di impianti a gestione pubblica nonché di impianti gestiti da soggetti accreditati nel rispetto di accordi contrattuali stipulati da questi con l'Agenzia.
2. Effettuata la ricognizione della disponibilità impiantistica sul proprio territorio, in caso di impossibilità di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani non indifferenziati, per insufficienza o indisponibilità degli impianti pubblici e privati dedicati, la Regione, su proposta dell'Agenzia, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione, all'adattamento di impianti già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di impianti già autorizzati a gestione pubblica e/o privata nei limiti del fabbisogno impiantistico richiesto
3. La gestione dei rifiuti di cui alla presente legge sia pubblica che privata è soggetta all'acquisizione dell'accreditamento istituzionale. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Gli impianti esistenti potranno esercitare in accreditamento provvisorio con l'obbligo di adeguare i requisiti impiantistici ai requisiti di qualificazione e di funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale regolamentati dall'Agenzia entro un anno dalla data di fissazione dei requisiti di accreditamento
4. Anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, l'Agenzia definisce accordi con gli impianti a gestione pubblica, e stipulano contratti con quelli privati accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano:
 - a) gli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e qualità dei servizi;
 - b) il volume massimo di rifiuti o frazioni di rifiuti da gestire distinto per tipologia e per modalità di trattamento;
 - c) i requisiti del servizio da rendere;
 - d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari determinati sulla base della valutazione dei costi incrementata dell'utile di impresa e dei costi di gestione amministrativa in misura non superiore al 20%
 - e) il debito informativo degli impianti strutture erogatori del servizio per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità del servizio.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller ones.

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

sub EMENDAMENTO all'articolo 10 all' emend a. 9

Al comma 3 dell'articolo 10 dopo le parole “rifiuti urbani indifferenziati” aggiungere le seguenti “, di rifiuti speciali”.

Antonio Bruno
maestro idraulico

Rob Bruno
Luigi De Biasi (DEBIASII)
Videa B. Rossi

rispetto

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 11

Al comma 1 dell’articolo 11, capoverso “Art. 14”, al comma 2 sopprimere le parole “da parte dell’Agenzia”.

Andrea Zeman
Maurizio Pianta

Luca...

retro

Luca... (P. 1224)
Walter...

Art. 11 (Modifiche all'articolo 14 della l. r. 24/2012)

seguendo


Al punto 1 comma 1 eliminare le parole: "dell'Area omogenea, ovvero" ed eliminare la frase: ", fermo restando le competenze attribuite all'Agenzia".

Al punto 1 il comma 2 è così sostituito: "La procedura di cui al comma 1 è espletata da parte dei comuni già costituiti in ARO, sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'articolo 11. Gli ARO possono avvalersi dell'Agenzia, in qualità di stazione unica appaltante, per l'espletamento delle procedure di affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani. La Regione esercita il controllo sugli enti locali facenti parte degli ARO, anche in via sostitutiva, attraverso commissari ad acta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 200 (Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) del D.Lgs. 152/2006.

~~Al punto 1 comma 3 eliminare le parole: "dell'Area omogenea, ovvero".~~

Al punto 1 comma 4 sostituire la parola: "Agenzia è tenuta" con: "ARO è tenuto a", inoltre eliminare le parole: "individuato dall'Agenzia" ed aggiungere dopo la parola: "gestore" la seguente: "unitario".

Al punto 1 aggiungere il seguente comma: 6. Le deliberazioni validamente assunte nei competenti organi assembleari degli ARO, non necessitano di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3bis comma 1bis del decreto legge 138/2011 e s.m.i.



Emendamento all'articolo 11

Art. 11 (Modifiche all'articolo 14 della l. r. 24/2012)




Al punto 1 comma 1 ~~eliminare le parole: "dell'Area omogenea, ovvero" ed eliminare la frase: ", fermo restando le competenze attribuite all'Agenzia".~~

Al punto 1 il comma 2 è così sostituito: "La procedura di cui al comma 1 è espletata da parte dei comuni già costituiti in ARO, sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'articolo 11. Gli ARO possono avvalersi dell'Agenzia, in qualità di stazione unica appaltante, per l'espletamento delle procedure di affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani. La Regione esercita il controllo sugli enti locali facenti parte degli ARO, anche in via sostitutiva, attraverso commissari ad acta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 200 (Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) del D.Lgs. 152/2006.

~~Al punto 1 comma 3 eliminare le parole: "dell'Area omogenea, ovvero".~~

Al punto 1 comma 4 ~~sostituire la parola: "Agenzia è tenuta" con: "ARO è tenuto a", inoltre eliminare le parole: "individuato dall'Agenzia" ed aggiungere dopo la parola: "gestore" la seguente: "unitario".~~

Al punto 1 ~~aggiungere il seguente comma: 6. Le deliberazioni validamente assunte nei competenti organi assembleari degli ARO, non necessitano di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3bis comma 1bis del decreto legge 138/2011 e s.m.i.~~



DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

SUB EMENDAMENTO all’emendamento n. 10

Al comma 2 dell’articolo 14, così come modificato, le parole da “ *I comuni associati possono avvalersi* “ fino a “ *solidi urbani*” sono soppresse.

rispetto

Antonio Verini
Autorella
Tiziana
Giuseppe (p. 2011)




DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

SUB EMENDAMENTO all’emendamento n. 10 del Governo

Al comma 2 bis dell’articolo 14, così come modificato, alla lettera a) dopo le parole “ aree omogenee di raccolta” aggiungere le seguenti parole “*prevedendo modelli di gestione del servizio che implementano sistemi di tariffazione puntuale o premiale, sistemi di raccolta porta a porta e buone pratiche basate sul compostaggio domestico e di prossimità, nel rispetto dello schema-tipo dei bandi predisposto dall’Agenzia;*”, successivamente la lettera f) è così sostituita “*assicurare la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali, sindacali e delle forme associative degli utenti sulle modalità di esecuzione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché sulle eventuali proposte attinenti alla Carta dei Servizi.*”

asfruto

Antonio Merini
Antonella Pucchio
Giulia Bazzani
Dorotea Pucchio


88

Emendamento all'articolo 11

Art. 11 (Modifiche all'articolo 14 della l. r. 24/2012)

see fereto


Al punto 1 comma 1 eliminare le parole: "dell'Area omogenea, ovvero" ed eliminare la frase: ", fermo restando le competenze attribuite all'Agenzia".

Al punto 1 il comma 2 è così sostituito: "La procedura di cui al comma 1 è espletata da parte dei comuni già costituiti in ARO, sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'articolo 11. Gli ARO possono avvalersi dell'Agenzia, in qualità di stazione unica appaltante, per l'espletamento delle procedure di affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani. La Regione esercita il controllo sugli enti locali facenti parte degli ARO, anche in via sostitutiva, attraverso commissari ad acta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 200 (Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) del D.Lgs. 152/2006.

↗ Al punto 1 comma 3 eliminare le parole: "dell'Area omogenea, ovvero".

Al punto 1 comma 4 sostituire la parola: "Agenzia è tenuta" con: "ARO è tenuto a", inoltre eliminare le parole: "individuato dall'Agenzia" ed aggiungere dopo la parola: "gestore" la seguente: "unitario".

Al punto 1 aggiungere il seguente comma: 6. Le deliberazioni validamente assunte nei competenti organi assembleari degli ARO, non necessitano di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3bis comma 1bis del decreto legge 138/2011 e s.m.i.



SOBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N. 10 (83/b)
(ART. 11 COMMA 1 - MODIFICHE ALL'ART. 14 L.R. 24/2012)

AL COMMA 6 DOPO LE PAROLE "PERSONALE SIA' IMPEGNATO NEI
MEDESIMI SERVIZI" AGGIUNGERE LE PAROLE "e ~~nonché~~^{esclusivamente} DEI LAVORATORI
SOCIALMENTE UTILI IN FORZA AI COMUNI"

Dolce Gruppo

citroto

Emendamento all'articolo 11

89

Art. 11 (Modifiche all'articolo 14 della l. r. 24/2012)

retro


Al punto 1 comma 1 eliminare le parole: "dell'Area omogenea, ovvero" ed eliminare la frase: ", fermo restando le competenze attribuite all'Agenzia".

Al punto 1 il comma 2 è così sostituito: "La procedura di cui al comma 1 è espletata da parte dei comuni già costituiti in ARO, sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'articolo 11. Gli ARO possono avvalersi dell'Agenzia, in qualità di stazione unica appaltante, per l'espletamento delle procedure di affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani. La Regione esercita il controllo sugli enti locali facenti parte degli ARO, anche in via sostitutiva, attraverso commissari ad acta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 200 (Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) del D.Lgs. 152/2006.

Al punto 1 comma 3 eliminare le parole: "dell'Area omogenea, ovvero".

Al punto 1 comma 4 sostituire la parola: "Agenzia è tenuta" con: "ARO è tenuto a", inoltre eliminare le parole: "individuato dall'Agenzia" ed aggiungere dopo la parola: "gestore" la seguente: "unitario".

Al punto 1 aggiungere il seguente comma: 6. Le deliberazioni validamente assunte nei competenti organi assembleari degli ARO, non necessitano di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3bis comma 1bis del decreto legge 138/2011 e s.m.i.



retratto

Art. 11 (Modifiche all'articolo 14 della l. r. 24/2012)


Al punto 1 comma 1 eliminare le parole: "dell'Area omogenea, ovvero" ed eliminare la frase: ", fermo restando le competenze attribuite all'Agenzia".

Al punto 1 il comma 2 è così sostituito: "La procedura di cui al comma 1 è espletata da parte dei comuni già costituiti in ARO, sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'articolo 11. Gli ARO possono avvalersi dell'Agenzia, in qualità di stazione unica appaltante, per l'espletamento delle procedure di affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani. La Regione esercita il controllo sugli enti locali facenti parte degli ARO, anche in via sostitutiva, attraverso commissari ad acta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 200 (Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) del D.Lgs. 152/2006.

Al punto 1 comma 3 eliminare le parole: "dell'Area omogenea, ovvero".

Al punto 1 comma 4 sostituire la parola: "Agenzia è tenuta" con: "ARO è tenuto a", inoltre eliminare le parole: "individuato dall'Agenzia" ed aggiungere dopo la parola: "gestore" la seguente: "unitario".

Al punto 1 aggiungere il seguente comma: 6. Le deliberazioni validamente assunte nei competenti organi assembleari degli ARO, non necessitano di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3bis comma 1bis del decreto legge 138/2011 e s.m.i.



DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 11

Al comma 1 dell’articolo 11, capoverso “Art. 14”, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“6. I contratti di appalto in essere per i quali sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, la commissione di reati connessi alla fase di affidamento del servizio, sono risolti di diritto, ai sensi di quanto previsto dal codice degli appalti”.

*Luigi (DiBaci)
mausperto*

respiro

*Rose Anna
Lila Bort
Andrea C
Gi Di Baci (DiBaci)*

EMENDAMENTI DEL GOVERNO AL DISEGNO DI LEGGE "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 'Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali'" licenziato dalla V Commissione nella seduta del 22 luglio 2016.

94

Emendamento n. 11

Il comma 1 dell'articolo 12 (Articolo aggiuntivo alla l.r. 24/2012) è sostituito dal seguente

1. Dopo l'art. 14 è introdotto il seguente articolo:

"Art. 14 bis

(Poteri sostitutivi)

- 1. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali associati nelle forme previste dalla presente Legge e dell'Agenzia, anche ai sensi dell'art. 200 c. 4 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, privilegiando percorsi di collaborazione con le Prefetture per l'esercizio dei poteri sostitutivi.*
- 2. La Regione, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro trenta giorni, nomina un Commissario ad acta con deliberazione di Giunta al quale sono attribuite le funzioni e i compiti in capo all'organo collegiale deliberativo ovvero, l'approvazione degli atti tecnico-amministrativi propedeutici all'attivazione dell'affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ambito di raccolta ottimale, nonché i provvedimenti necessari al funzionamento della struttura tecnico-amministrativa e alla governance dell'Area Omogenea.*
- 3. Il Commissario espleta le funzioni attribuite privilegiando idonee forme di consultazione preventiva dell'organo collegiale deliberativo stabilite nella deliberazione di cui al comma 2, avvalendosi eventualmente della struttura tecnico-amministrativa della Regione, dell'Agenzia e degli Enti locali. Il Commissario condivide preliminarmente con i Comuni gli atti predisposti di competenza acquisendo eventuali osservazioni nel rispetto della tempistica definita.*
- 4. La Regione, previa diffida all'Agenzia ad adempiere entro trenta giorni, nomina con deliberazione di giunta un Commissario ad acta avente le funzioni attribuite all'Agenzia di cui all'articolo 9 commi 6 e 7.*
- 5. Il Commissario espleta le funzioni attribuite all'Agenzia, ovvero ai singoli organi dell'Agenzia, massimizzando il contributo dei Comuni associati. Le forme di consultazione idonee sono individuate dalla Giunta regionale nella deliberazione di cui al comma 4."*

Olivescato

L'ASSESSORE
dr. domenico santorsola



REGIONE PUGLIA
Gruppo Consiliare F.I.

Il Presidente

Avv. Andrea Caroppo

Emendamento all'art. 12 comma 1 (modificativo dell'art. 16 comma 2 L.R. n. 24/2012) del DDL n. 128/16

Abrogare il punto 2. "Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della Legge, il Presidente della Giunta Regionale adotta il decreto di nomina del Commissario ad acta dell'Agenzia per l'attuazione del PRGRU nella fase transitoria attribuendo i compiti previsti dall'art. 5 della presente legge nonché i compiti attinenti all'attivazione dell'Agenzia."

Andrea Caroppo
~~mauro~~
Dario Santelli
Jan
D.D. 16

decaduto



Emendamento all'articolo 12

27

Art. 12 (Articolo aggiuntivo alla l. r. 24/2012)

Al punto 1 comma sostituire la parola: "Assemblea" con: "i Comuni".

Al punto 1 comma 5 sostituire le parole: "nel Consiglio di Bacino di cui all'articolo 10 ter e dell'Assemblea dei delegati di cui all'articolo 10 quater" con: "nelle forme previste dall'articolo 14"

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. P. P.' or similar, written in a cursive style.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. P. P.' or similar, written in a cursive style.

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 13

Dopo il comma 1 dell’articolo 13 è aggiunto il seguente:

“ 2. Dopo l’articolo 16 della l.r. 24/2012 e aggiunto il seguente:

‘ *Articolo 16-bis*

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente Capo e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza annuale, avvalendosi anche delle informazioni e dei dati prodotti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10-quinquies della presente legge, la Giunta presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sull’attuazione e sugli effetti della legge rispetto:

- a) alla realizzazione delle finalità di cui all’articolo 8;*
 - b) alla definizione di un Ambito territoriale ottimale unico regionale e all’istituzione dell’Agenzia, con il conseguente riassetto della struttura di governance;*
 - c) all’esercizio delle funzioni della Regione di cui all’articolo 10-quinquies;*
 - d) all’effettiva attuazione dei compiti assegnati all’Agenzia e al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge.*
- 2. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.*
- 3. La Regione promuove forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti dalla presente legge.’ ”*

rispetto


Antonio Celen
 Laura Polenta
 Rosa Benu
 Lucia Benu
 Lu de B (Missa)

Emendamento all'articolo 13

Art. 13 (Modifiche all'articolo 16 della l. r. 24/2012)

Al punto 1 eliminare il comma 2.

espresso

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by several cursive letters, possibly 'P. ...'.

100

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all'articolo 13

Al comma 1 dell'articolo 13, capoverso “Art. 16”, il comma 2, è sostituito dai seguenti:

“ 2. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta, adotta il decreto di nomina del Commissario straordinario incaricato dell'attivazione dell'Agenzia. Il Commissario è scelto nell'ambito dei dirigenti regionali con competenze inerenti le attività da svolgere. Con decreto di nomina è stabilito il compenso rapportato all'attività da svolgere. Per gli adempimenti di competenza il Commissario si avvale del personale della Regione.

3. Il Commissario ha la legale rappresentanza dell'ente fino alla nomina del Presidente, cura la gestione ordinaria e adotta gli atti strettamente necessari per l'attivazione dell'Agenzia, per la gestione della fase transitoria e per assicurare la corretta erogazione dei servizi. ”.

scusato

Antonio Tanni
Rossi
Pace
Silvia
Luigi (di Basci)

All'art. 13. aggiungere il
seguente comma 3: dot

3. Il Commissario ad acta
termina il suo mandato
entro 180 giorni dal suo
insediamento

rispetto

Luigi
Di Stefano
Sipb
Pavle
Pavle


EMENDAMENTO N.1 AL DDL N.128 del 14 07 2016

All'Art.13 ,dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

“3.Il commissariamento avrà durata non superiore a giorni 120. Entro la data di scadenza del commissariamento, il Presidente della Giunta regionale provvederà all'insediamento di tutti gli organi dell'Agenzia. I termini suddetti sono perentori.

4.Il commissario entro il termine stabilito per il proprio incarico predispone il piano industriale nel quale devono essere indicati il tipo e il numero di impianti tecnologici necessari a far fronte alla chiusura del ciclo.”

Firma: Franzoso



Resputo

Sub emendamento ad emendamento ANCI

de fue ~~presente legge~~ ^{presenti legge}

All'art. 14 comma 2 ~~quinto~~ ^{quinto} dopo le parole "~~presente legge~~" aggiungere le parole "e portano ad aggiudicazione definitiva le procedure di gara per le quali sono stati iniziati i lavori di valutazione da parte delle Commissioni giudicatrici"

[Handwritten signatures]

apporto dell' ^{ovv.} emend

pg 95

EMENDAMENTI DEL GOVERNO AL DISEGNO DI LEGGE "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 'Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali'" licenziato dalla V Commissione nella seduta del 22 luglio 2016.

103

Emendamento n. 12

Il comma 1 dell'articolo 14 (Modifiche all'art. 24 della l.r. 24/2012) è così sostituito:

1. Il comma 1 è così sostituito:

"1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere affidato unicamente dai Comuni nella forma associativa prevista dalla presente Legge e dai successivi provvedimenti attuativi."

L'ASSESSORE
dr. domenico santorsola

di ceduto
x' esabito olal
sub-em. di pag 95

Emendamento all'articolo 14

Art. 14 (Modifiche all'articolo 24 della l. r. 24/2012)

Al punto 1 il comma 1 è così sostituito: "il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani è affidato unicamente dall'ARO".

Al punto 1 aggiungere il comma 4 "sono fatte salve le procedure di gara già avviate ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici relativi agli impianti previsti dal piano regionale dei rifiuti solidi urbani".

seferato

seferato

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 14

Al comma 4 dell’articolo 14, dopo le parole “sono trasferiti dall’Agenzia.” aggiungere il seguente comma:

“3ter. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Regione istituisce un Tavolo tecnico volto a delineare la futura gestione del servizio idrico integrato allo scadere della concessione per l’affidamento del servizio ad Acquedotto Pugliese spa e a valutare le possibili gestioni del servizio alla luce degli esiti del referendum del 2011. Il Tavolo deve essere composto da tutti i soggetti istituzionali, gli enti, le associazioni e i comitati interessati.”.

Antonello Faricchia
Per Brano

~~Acquedotto~~ per piante

Luca Rossi
Antonio Tenu
Ger De Bi (PIRSKI)

tronbrunoto
in un'occasione

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

EMENDAMENTO all’articolo 16

Al comma 1 dell’articolo 16, dopo le parole “articoli 4, 5, 6, 7, 12, 15” aggiungere le parole “e 16”.

rifiuto

Antonio Crimi
Marco Polenta
Inse Bani
John Pizzetti
Luigi Pizzetti (DIBACI)

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 128 del 14.7.2016 (272/A - Atti
Consiglio - X Legislatura)**

tirato

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo

**(Destinazione straordinaria del tributo speciale per il deposito in discarica e in
impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi)**

1. Fino alla completa attuazione della riforma legislativa regionale sulla gestione del ciclo dei rifiuti, e comunque non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2016, il 30% del gettito annuale derivante dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti è destinato a finanziare i comuni che stiano sostenendo maggiori oneri per il trasferimento e il conferimento dei rifiuti solidi urbani al di fuori del territorio provinciale di riferimento, per le seguenti cause non necessariamente concomitanti:

a) utilizzo di discariche ed impianti di trattamento situati a grandi distanze dai Comuni di produzione dei rifiuti, con conseguente aggravio dei costi per il trasporto fuori Ambito Territoriale Ottimale (ATO) dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU) biostabilizzati da avviare a smaltimento;

b) ricorso sistematico a discariche per rifiuti speciali non pericolosi di proprietà privata.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, l'Organo di Governo d'Ambito (OGA) accerta la spesa presunta dei maggiori costi sostenuti dai singoli Comuni nel periodo 1 luglio - 31 dicembre 2016, per le cause previste dalle lettere a) o b), e trasmette entro il 30 settembre 2016 una relazione alla competente Sezione dell'amministrazione regionale.

3. Ai fini dell'ammissione al contributo, ciascun Comune interessato trasmette entro il termine del 30 novembre 2016 alla competente Sezione

dell'amministrazione regionale una proposta di utilizzo della somma assegnanda, con valore economico proporzionato ma non eccedente la spesa presunta dei maggiori costi così come rilevata dall'OGA di competenza, contenente le modalità, i criteri di utilizzazione delle risorse e il relativo crono programma: la proposta di utilizzo della risorsa deve necessariamente contenere interventi volti a favorire la minore produzione di rifiuti, ovvero le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per quelli che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse.

4. La Sezione dell'amministrazione regionale incaricata procede all'istruttoria tecnica, economica e finanziaria della proposta, accerta la pertinenza e l'ammissibilità della spesa e formula la proposta di ripartizione proporzionata delle risorse tra i singoli comuni entro il 15 gennaio 2017.

5. Con Deliberazione della Giunta Regionale è attuata la destinazione del finanziamento ai singoli comuni; l'erogazione del contributo è disposta a cura della Sezione dell'amministrazione regionale incaricata.

6. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nei precedenti commi si provvede con le risorse stanziare sulla missione 9 programma 8 titolo 2 capitolo di spesa 611087 (Spese per favorire la minore produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla L. 549/95 art. 3, comma 27) del bilancio autonomo, collegato al capitolo di entrata 1013400 (Tributo speciale deposito in discarica dei rifiuti solidi, art. 3, commi da 24 a 38, L. 549/95).

Avv. Fabiano Amati

Fabiano Amati

RELAZIONE

L'art. 34 della Legge 28.12.2015 n. 221 ("Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"), è intervenuto sul regime del "*tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi*" (c.d. ecotassa), modificando i commi 24 e seguenti dell'art. 3 della Legge 28.12.1995 n. 549, e quindi la destinazione del gettito derivante dal tributo.

La disciplina previgente, dettata dal comma 27 dell'art. 3 della L. 549/1995, stabiliva che il tributo era dovuto alle regioni, con la seguente modulazione:

- c) il 10% destinato alle province;
- d) il 20%, al netto della quota destinata alle province, destinato ad un fondo regionale istituito con finalità ambientali.

Le predette modifiche normative, ed in particolare quella subita dall'art. 3 comma 27 della L. 549/1995, hanno soppresso la riserva quantitativa del 10% in favore delle province, destinando l'intero gettito del tributo, e non più il 20%, al fondo regionale istituito con finalità ambientali.

Ciò detto, con la presente iniziativa legislativa si propone di destinare una parte della maggiore provvista del fondo regionale ai comuni **che presentino un adeguato progetto** finalizzato a favorire la minore produzione di rifiuti, ovvero le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per quelli che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, **e che** stiano sostenendo maggiori costi per assicurare la chiusura del ciclo dei RSU.

Detta misura ha però natura temporanea e straordinaria (fino alla completa attuazione della riforma legislativa regionale sulla gestione del ciclo dei rifiuti, e comunque non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2016), perché diretta a preferire, **sempre fatta salva la destinazione delle risorse provenienti dalla c.d. ecotassa**, i progetti con finalità ambientale presentati da comuni che si ritrovino nelle seguenti condizioni (**da superare con il completamento e l'attuazione di apposita riforma legislativa regionale sul ciclo dei rifiuti**):

- c) utilizzo di discariche ed impianti di trattamento situati a grandi distanze dai Comuni di produzione dei rifiuti, con conseguente aggravio dei costi per il trasporto fuori ATO dei RSU biostabilizzati da avviare a smaltimento;
- d) ricorso sistematico a discariche per rifiuti speciali non pericolosi di proprietà privata.

Dichiara la volontà di raggiungimento di tale obiettivo l'articolo 1 (comma 1) della proposta di legge, che scandisce - inoltre - le singole fasi del procedimento (commi 2, 3, 4 e 5). È prevista, in particolare, la ricognizione presunta dei maggiori costi sostenuti dai comuni per la chiusura del ciclo dei rifiuti, per le cause tipiche indicate con le lettere a) e b) del precedente paragrafo, e la trasmissione della relativa relazione alla competente Sezione dell'amministrazione regionale.

111

È previsto, inoltre, che ciascun Comune interessato dovrà trasmettere entro il termine del 30 novembre 2016 alla competente Sezione dell'amministrazione regionale una proposta di utilizzo della somma assegnanda, con valore economico non eccedente la spesa presunta dei maggiori costi così come rilevata dall'OGA di competenza, contenente le modalità, i criteri di utilizzazione delle risorse e il relativo crono programma: la proposta di utilizzo della risorsa dovrà necessariamente contenere interventi volti a favorire la minore produzione di rifiuti, ovvero le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per quelli che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse.

A seguito della proposizione della domanda da parte dei comuni interessati, la Sezione regionale incaricata procederà all'istruttoria tecnica, economica e finanziaria della proposta, oltre ad accertare la pertinenza e l'ammissibilità della spesa e formulerà alla Giunta regionale la proposta di ripartizione delle risorse tra i singoli comuni.

Sotto il profilo strettamente contabile, il comma 6 della proposta emendativa armonizza la disposizione dell'articolo 1 con il bilancio di previsione dell'esercizio in corso, provvedendo ad indicare gli speciali beneficiari delle somme ivi imputate, sempre in ossequio alla vincolata destinazione delle risorse.

La proposta emendativa è adeguata alle osservazioni contenute nella nota 26.07.2016 (prot. 0006894) della Sezione ciclo dei rifiuti e bonifica - Servizio gestione dei rifiuti e al nulla osta della Sezione Bilancio e ragioneria del 28.7.2016, emanati a commento di autonoma Proposta di legge di pari tenore agli atti del Consiglio regionale 273/A (Atti Consiglio - X Legislatura). [allegati]

| u t

DICHIARAZIONE DI INVARIANZA

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.

| u t